



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **216** del 16/10/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) d. Lgs n. 118/2011 Contenzioso n. 1895/12/SC - CP _ Immobiliare ARENAIA Società Agricola a r.l. c/ Regione Puglia - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d' Appello di Napoli - TRAP _ - Sentenza n. 486 in data 25.10.2017, depositata il 01.02.2018 - Risarcimento danni -- Cap. 1318

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni
- e. e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

L'Avvocatura Regionale In data 20.02-2018 con nota prot. AOO_024 – 2297, ha trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici la Sentenza n. 486 in data 25.10.2017, depositata in data 01.02.2018, con la quale il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, - T. R. A. P- ha condannato la Regione Puglia al pagamento in favore della Società ricorrente Immobiliare ARENAIA Società Agricola a r.l., alla rifusione delle spese di giudizio e alle spese di C. T. U..

La Sezione lavori Pubblici, letta la sentenza n. 486 in data 25.10.2017, espone brevemente quanto ivi esposto:

Con ricorso notificato tra il 12.11.2012 e il 27.7.2013 la Immobiliare Arenaia – società agricola a r. l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, - T. R. A. P, la Regione Puglia e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata esponendo: che è proprietaria di fondi rustici siti nell'agro del Comune di Serracapriola, alla località Quaranta e Arenaia, in catasto attualmente al foglio 1, particelle 5 e 6, foglio 2, particella 7, 10, 15, 36, 49, 62, 72, 108, 110, 112, 144, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 137, sub, 2,3, 4, 5, 6, 142, 153, 156, 157, 159, 160 192, costituenti una unica azienda agricola estesa ettari 250 circa confinante con il fiume Fortore;

che tali terreni erano stati colpiti ripetutamente negli anni, una prima volta già nel 1996 e poi ripetutamente nel gennaio - febbraio 2003, marzo 2005, febbraio 2006, marzo - aprile 2009, marzo 2010 e gennaio 2011 da gravi alluvioni e allagamenti, tali da provocare notevolissimi danni strutturali al patrimonio immobiliare oltre la perdita di alcuni ettari di terreno e di un fabbricato rurale, causati dalla mancata manutenzione del fiume, e specialmente dei suoi argini e dell'alveo dal parte della Regione Puglia, custode del fiume Fortore, nonché dal deflusso a valle dell'acqua della diga di Occhito, realizzata e gestita dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, non con la dovuta frequenza e regolarità

ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 1.421,889,00, oltre spese di c. t. p., salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, deducendo l'incompetenza per materia dell'adito giudice specializzato per essere competente il giudice ordinario; la indeterminatezza e genericità della domanda; la mancanza di responsabilità essendo l'evento ascrivibile a caso fortuito forza maggiore; il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia; il difetto di giurisdizione dell'AGO; la infondatezza della domanda sotto il profilo dell'an e del quantum; la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 cod. civ.; la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il Consorzio per la Bonifica della Capitanata deducendo la carenza di legittimazione passiva; la mancanza di responsabilità essendo l'evento ascrivibile a forza maggiore; la infondatezza della domanda.

Si è costituita in giudizio la Società Cattolica Assicurazioni Cooperativa a r.l., chiamata in garanzia dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa e contestando comunque la fondatezza della domanda attorea.

Assunta la prova per testi nonché espletata c.t.u., sulle conclusioni delle parti rassegnate alla udienza del 19.4.2016, all'udienza di discussione del 20.9.2017, la causa è stata riservata in decisione e definita dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli che, con la sentenza n. 486 del 02.12.2013 come da dispositivo appresso riportato:

"pronunziando sulle domande proposte dalla Immobiliare Arenaia - Società Agricola a r.l. nei confronti della Regione Puglia e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, nonché assorbita la domanda di garanzia spiegata dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata nei confronti della Società Cattolica Assicurazioni a r.l., così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la Immobiliare Arenaia - Società Agricola a r.l. ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con compensazione per l'intero tra dette parti delle spese di lite;
- 2) accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Immobiliare Arenaia - Società Agricola a r.l. nei confronti della Regione Puglia, che rigetta nel resto, e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 50.817,00 alla attualità, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) sulla somma devalutata di € 50.000,00 dal 1-11-2012 fino alla data della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale fino al saldo;
- 3) condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.696,00 per esborsi, ivi incluse le spese di c.t.p., e € 8.500,00 per competenze, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
- 4) compensare le spese tra il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e la Società Cattolica Assicurazioni Cooperativa a r.l.;
- 5) pone a carico definitivo della Regione Puglia le spese di CTU.

Napoli il 25.10.2017"

Con la stessa nota l'Avvocatura Regionale ha altresì trasmesso il decreto di liquidazione emesso dallo stesso TRAP di Napoli in data 01.02.2018 in favore del C. T.U. Ing. Bartolomeo Cataneo per un totale di € 3.052,00 ed ha espresso il parere di prestare acquiescenza alla pronunciata sentenza in primo grado.

Posto quanto sopra la Sezione Lavori Pubblici al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio la Regione puglia con nota prot. n. 7835 in data 18.05.2018 ha chiesto al legale di controparte di

far pervenire apposito prospetto analitico delle somme che la Regione deve corrispondere al ricorrente per i danni subiti, per le spese legali e per le spese di C.T.U..

Lo studio legale di controparte con nota in data 22.05.2018, ha trasmesso il prospetto delle somme dovute dalla Regione per l'esecuzione della predetta n. 486 in data 25.10.2017, depositata in data 01.02.2018, per sorte capitale, spese legali ecc. pari ad € 71.443,70 così diviso

Sorte capitale per cui vi è la condanna	€ 50.817,00
Rivalutazione monetaria dal 01.11.2012 al 25.10.2017	
Su somma devalutata di € 50.000,00 come da sentenza	€ 900,00
interessi legali su € 50.817,00 dal 01.11.2012 al 31.05.2018	€ 2.457,32
per restituzione dell'acconto versato al CTU Cattaneo IVA compresa	€ 474,86
Totale	€ 54.649,18

Spese borsuali liquidate in sentenza:	
compenso CTP corrisposto dalla parte	€ 1.000,00
	€ 55.649,18
Spese giudiziarie	€ 1.696,00
Per compenso legale liquidato in sentenza	
Come da nota proforma allegata	€ 14.098,52

Posto quanto sopra, è necessario riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla citata sentenza n. 486 in data 25.10.2017, depositata il 01.02.2018 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli

Al finanziamento della suddetta spesa di € 71.443,70 si potrà provvedere:

- Per la sorte capitale di € 50.817,00 mediante imputazione alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 03 – - Capitolo 1318 del bilancio regionale 2018 " spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"

Per le spese per interessi, per rivalutazione e spese legali con imputazione alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04 come appresso:

- € 2.457,32, utilizzando il capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "oneri per ritardati pagamenti, quota interessi".

- € 900,00 utilizzando il capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione".

- € 17.269,38 utilizzando il capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 " Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si potrà provvedere con determinazione del Dirigente del Servizio regionale ai LL. PP.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio PULLI

L'Assessore
Giovanni Giannini



REGIONE PUGLIA

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Società Immobiliare ARENAIA Società Agricola a r.l c/ Regione Puglia
 Sentenza - n. 486 in data 25.10.2017, depositata il 01.02.2018 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza - n. 486 in data 25.10.2017, depositata il 01.02.2018 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, dell'importo totale di € 71.443,70 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126." In favore della Società Immobiliare ARENAIA Società Agricola a r.l e, in favore della C.T.U. Ing. Cataneo Bartolomeo

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede:

- Per la sorte capitale di € 50.817,00 previa variazione in termini di competenza e cassa della Missione 20 programma 3 titolo 1 capitolo 1110090 " *fondo per la definizione delle partite potenziali e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 1318 del bilancio regionale 2018 " spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse"*

Per le spese per interessi, per rivalutazione e spese legali con imputazione alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04 come appresso:

- € 2.457,32, utilizzando il capitolo **1315** del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "*oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

- € 900,00 utilizzando il capitolo **1316** del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 "*Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

- € 17.269,38 utilizzando il capitolo **1317** del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".